

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

SERVIZIO COESIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO

Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2016

Via San Simone n. 60 - 09122 Cagliari

http://www.regione.sardegna.it

e-mail: lav.coesionesociale@regione.sardegna.it

PEC: lavoro@pec.regione.sardegna.it

SOMMARIO

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – PREMESSA E OBIETTIVI	4
Art. 3.1 - Premessa	4
Art. 3.2 – Obiettivi	4
ART. 4 -BENEFICIARI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 4.1 - Beneficiari	4
Art. 4.2 – Requisiti di partecipazione	5
ART. 5 – FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO – ASSOGETTABILITA' AL REGIME <i>DE MINIMIS</i> .	6
ART. 6 – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI	7
ART. 7 – COSTI AMMISSIBILI	7
ART. 8 - DISPOSIZIONI COMUNI	11
ART. 9 - SPESE NON FINANZIABILI	11
ART. 10 – CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	13
Art. 10.1 Modalità e termini di partecipazione	13
Art. 10.2 FASE I (Presentazione della domanda)	14
Art. 10.3. FASE II (predisposizione dell'elenco provvisorio delle domande pervenute in ordine cronologico) 15
Art. 11. FASE III (Invio dell'attestazione e della documentazione finale della domanda di partecipazione)	15
ART. 12 – FASE IV (Esame istruttorio della documentazione consegnata)	22
ART. 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	22
ART. 14 – MOTIVI DI ESCLUSIONE	23
ART.15 – MODALITÀ DI EROGAZIONE	23
ART. 16 - VALIDITÀ DEI RECAPITI	23
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI	24
ART. 16 – MONITORAGGIO E CONTROLLI	24
ART. 17 – DURATA DEL PROCEDIMENTO	24

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La Regione Autonoma della Sardegna adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Codice Civile, Titolo VI "Delle imprese cooperative", Capo I Articoli 2511-2545;
- Legge 3 aprile 2001, n.142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina sulle cooperative sociali;
- Legge Regionale 27 febbraio 1957 n. 5 "Abrogazione della Legge Regionale 11 Novembre 1949, n. 4 e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica";
- Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/17 del 7 agosto 2014 riguardante "Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di programmazione annualità 2014, in sostituzione della Delib.G.R. n. 24/13 del 27.6.2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/7 del 5 agosto 2015 riguardante "Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione. Annualità 2015. Parziale modifica della Delib.G.R. n. 32/17 del 7.8.2014. Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016, avente ad oggetto "Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5. Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 2 comma 39. Regolamento CE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis". Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Criteri e modalità di partecipazione Annualità 2016 modifica della DGR 39/7 del 5.08.2015".

ART. 2 - DEFINIZIONI

Nel presente Avviso pubblico verranno utilizzate le seguenti definizioni:

- "Servizio istruttore": Servizio Coesione sociale Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
- "Avviso": il presente avviso pubblico;
- "Aiuto": i contributi contemplati nell'Avviso, ai sensi dei regimi di aiuti di Stato;
- "Richiedenti": soggetti legittimati a presentare istanza di partecipazione al presente Avviso, individuati all'art. 4.1;
- "Società Cooperative": società a capitale variabile con scopo mutualistico (c.c. art. 2511);
- "Domanda di partecipazione": la domanda di contributo, da compilare utilizzando il modello di cui
 all'Allegato 1 del presente Avviso, e che, dopo essere stata scannerizzata in formato pdf deve
 essere inoltrata via PEC, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.2. (Fase I);

- "Attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione": il modulo da compilare
 utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 del presente Avviso, che dovrà essere inviato in forma
 cartacea, secondo le modalità descritte al successivo art. 11, dopo la comunicazione di inserimento
 in posizione utile nella graduatoria di invio da parte dell'Amministrazione, unitamente ai documenti di
 cui all'art. 11.1, Sezione E.
- "Programma di investimento": il Programma da predisporre, compilando l'apposito spazio contenuto nell'Attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione, Sezione C, che illustra, in forma esaustiva, il progetto imprenditoriale oggetto del contributo.
- "Rendicontazione": i documenti che attestano le spese dichiarate da inviare dopo la comunicazione di inserimento in posizione utile da parte del Servizio, a corredo del prospetto di rendicontazione contenuto nell'Attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione, Sezione D.

ART. 3 - PREMESSA E OBIETTIVI

Art. 3.1 - Premessa

La Regione ha previsto l'attuazione di azioni di promozione e sostegno del sistema cooperativistico regionale mediante la Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 che è destinata a finanziare lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna. I contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base di programmi di investimento presentati dalle cooperative richiedenti.

Le modifiche introdotte negli ultimi due anni hanno fortemente innovato la materia in un'ottica di razionalizzazione ed efficacia dell'intervento nonché di semplificazione del suo procedimento.

Da ultimo, la recentissima Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 6 luglio 2016 è intervenuta radicalmente stabilendo alcune importanti modifiche, maturate sulla scorta dei risultati ottenuti.

Art. 3.2 - Objettivi

Il presente Avviso disciplina il procedimento di erogazione dei contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 per l'anno 2016.

Ai sensi dell'art. 7 della L.r. 5/57, i contributi sono erogati esclusivamente per l'attuazione di programmi di investimento da presentarsi secondo le modalità indicate nel successivo art. 10.

L'intervento disciplinato dal presente Avviso opera nell'ambito del regime di aiuti "de minimis" disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis".

Per quanto non disposto dal presente Avviso, il procedimento di erogazione dei contributi è disciplinato dalle direttive di attuazione approvate con le citate Deliberazioni di G.R. n. 32/17 del 7 agosto 2014, n. 39/7 del 5 agosto 2015 e n. 40/21 del 6 luglio 2016.

ART. 4 -BENEFICIARI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4.1 - Beneficiari

I soggetti legittimati a richiedere il contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna, iscritte ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all'Albo delle società cooperative alle categorie:

- cooperative di produzione e lavoro;
- · cooperative sociali;
- · cooperative di consumo;
- · consorzi cooperativi.

In caso di consorzi di cooperative, tutte le società consorziate devono avere sede legale ed operativa in Sardegna.

Ne consegue che le cooperative che non rientrano nelle quattro fattispecie sotto descritte non possono partecipare al presente bando.

Art. 4.2 - Requisiti di partecipazione

- **1.** Alla data di presentazione della domanda, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, <u>devono essere in possesso</u>, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel registro delle imprese. Le cooperative iscritte da più di un anno dalla data di presentazione della domanda dovranno risultare attive.
 - b) iscrizione all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente;
 - c) essere in regola con l'approvazione ed il deposito tempestivo del bilancio dell'esercizio 2015, secondo la normativa in materia societaria (ad eccezione delle cooperative di nuova costituzione). Per cooperative di nuova costituzione si intendono quelle la cui iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta a partire dal 1.01.2016;
 - d) essere in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall'art. 8, comma 1 e dall'art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992;
 - e) rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;.
 - f) essere in regola con le disposizioni normative vigenti in materia di revisione cooperativa:
 - 1. Il possesso del requisito dovrà essere comprovato dall'attestazione di avvenuta revisione, o, quantomeno dal verbale di revisione relativo all'ultimo biennio ispettivo di competenza per le cooperative (periodo: 1.01.2015 31.12.2016), ai sensi dell'art. 3 del D.M. 6.12.2004 o all'ultimo anno se cooperative sociali (revisione esperita dal 01.01.2016), ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 8 novembre 1991, n. 381 e del citato art. 3 del D.M. 6.12.2004. La disposizione non si applica alle cooperative di nuova costituzione.
 - Si precisa che è causa di inammissibilità della presente domanda di finanziamento qualsiasi conclusione del procedimento di revisione **diversa** dal rilascio del verbale di regolare revisione **e quindi anche il verbale che rilevi irregolarità** *sanabili* rende inammissibile la domanda;
 - 2. Qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 6 comma 7 del D.Lvo 2 agosto 2002, n. 220, il requisito può essere comprovato anche dalla copia della dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti e nei termini indicati nello stesso articolo 6, unitamente alla ricevuta delle avvenute notifiche. La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro la data di inoltro della domanda.

- g) Avere approvato il programma di investimenti per cui si richiede il contributo con verbale del Consiglio d'Amministrazione o dell'Assemblea dei soci. Questo programma dovrà contenere gli elementi indicati nel citato allegato 2, Sezione C;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Art. 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008) e quindi: non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- i) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- j) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);
- k) essere in regola con il versamento del contributo biennale di revisione ai sensi del D. Lgs. 220 del 2 agosto 2002 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 142" nei termini fissati dal DM 20.01.2015;
- 2. Ai sensi dell'art. 14 della L.r. 11.04.2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), non sono ammesse a partecipare le Cooperative che alla data di presentazione della domanda abbiano, a qualsiasi titolo, debiti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi debiti nei confronti dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate. Il medesimo divieto riguarda le cooperative i cui rappresentanti legali o amministratori, personalmente o come rappresentanti legali o amministratori di altre persone giuridiche o enti di fatto, versino nella situazione debitoria descritta al periodo precedente (art. 14, comma 2, L.r. 5/16).

ART. 5 – FORMA ED INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO – ASSOGETTABILITA' AL REGIME DE MINIMIS

A. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili al netto dell'IVA, come indicate dalla Cooperativa nella propria domanda di partecipazione e verrà erogata secondo la procedura "a sportello" ossia in ordine di arrivo delle relative domande.

Non saranno finanziabili piani di investimento di importo ammesso inferiore a \in 10.000,00 e non sarà finanziabile la parte di spesa eccedente i \in 45.000,00.

La percentuale del contributo a fondo perduto del 50% sarà calcolata sul programma di investimento ammesso.

Sono finanziabili le spese affrontate nell'arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 14 settembre 2016.

L'IVA costituisce spesa ammessa solo nell'ipotesi eccezionale in cui l'imposta non sia recuperabile, come meglio precisato nel successivo art. 9, punto 11.

B. L'intervento finanziario di cui al presente Avviso è concesso in regime *de minimis* e, pertanto, soggetto al Reg. (CE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e l'intero importo si identifica con Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL). Pertanto, all'atto della presentazione della domanda, le società

cooperative costituite dovranno presentare, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, l'autodichiarazione relativa agli eventuali aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due che lo precedono, da compilare secondo l'allegato 3 di cui al presente Avviso.

Si precisa che, ai sensi del Reg. (CE) 1407/2013, l'importo degli aiuti ottenuti in tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti, non deve essere superiore a 200.000 euro. Va pure aggiunto, inoltre, che non deve trattarsi di impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Il calcolo degli aiuti ricevuti va fatto applicando la nozione di "*impresa unica*" enucleabile dall'art. 2, comma 2 del citato Regolamento¹.

N.B.: Si rinvia al predetto Regolamento n. 1407/2013 per la individuazione dei settori e delle attività non ammesse a finanziamento.

ART. 6 - PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Il Programma di investimenti per essere giudicato ammissibile deve essere finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo.

Il Programma di investimenti (sezione C dell'allegato 2), dovrà essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido e dovrà contenere l'obiettivo che si intende perseguire con il finanziamento, il tutto esposto in modo esaustivo e non generico.

ART. 7 - COSTI AMMISSIBILI

La concessione del finanziamento avviene sulla base del Programma di investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa di cui all'articolo precedente.

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.

Non è ammesso il cofinanziamento dello stesso bene o servizio con più finanziamenti pubblici (cfr successivo art. 9, punto n. 20).

Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci, la cui elencazione ha valore esaustivo:

A) MACROVOCE IMMOBILI E OPERE EDILI:

Sono costi ammessi:

A1) Suolo e sue sistemazioni.

Tale voce comprende le seguenti categorie di spesa:

a) acquisto del terreno (escluse le spese notarili);

^{1 &}quot;Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

 relative sistemazioni, anche preliminari, da intendersi come attività preliminari rispetto ad un successivo *intervento edile*. Per la definizione di quest'ultimo concetto, si rinvia all'art. 3, DPR 380/2001.

L'acquisto di terreni non edificati è ammissibile purché sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento il quale, prescindendo dall'acquisto, non potrebbe essere conseguito o comunque il loro conseguimento risulterebbe minacciato.

A2) Fabbricati, opere murarie ed assimilate

Tale voce comprende esclusivamente:

- a. l'acquisto di un immobile esistente o la sua costruzione;
- b. il restauro, la ristrutturazione e la riqualificazione di immobili;
- c. l'acquisto e l'installazione di impianti generali (riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di controllo a mezzo circuiti chiusi, antincendio, ascensori, elevatori, etc.);
- d. l'acquisto e l'installazione di cabine elettriche, metano, etc;
- le opere di allacciamento alle reti esterne;
- f. la realizzazione di strade, piazzali, recinzioni, tettoie, basamenti per macchinari e impianti, etc.;
- g. strutture *temporanee* e *mobili* che non richiedano opere murarie (ad es. gazebo, pergolati, manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.);
- h. infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura:
 - ausili domotici;
 - abbattimento barriere architettoniche;
 - altro.

L'acquisto di un bene immobile esistente (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui gli stessi insistono) è ammissibile soltanto alle seguenti condizioni:

- l'immobile deve essere conforme ai vigenti e specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, in relazione all'attività da svolgere;
- l'immobile non deve aver beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti (dalla data del relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni alla data di presentazione dell'istanza), di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto a causa del cofinanziamento all'acquisto;
- l'immobile deve mantenere la destinazione assegnata per almeno 5 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa;
- l'edificio può essere utilizzato solo per le finalità del progetto.

In caso di acquisto del suolo aziendale e/o acquisto di fabbricato, la cooperativa dovra' possedere il contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata o l'atto di assegnazione da parte dell'Ente pubblico;

Gli interventi di cui alla presente macrovoce, a pena di inammissibilità della spesa, devono riguardare esclusivamente gli immobili che alla data di presentazione della domanda siano:

1. di proprietà della cooperativa o altro tra i seguenti diritti *reali* di godimento quali:

diritto di superficie, di usufrutto, di uso. Nelle suddette ipotesi, il richiedente deve dimostrare - esclusivamente con atto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, o mediante rogito notarile o scrittura privata autenticata, che gli conferisce data certa, di avere la disponibilità del medesimo per almeno cinque anni decorrenti dall'anno di presentazione della domanda;

- 2. in disponibilità della cooperativa:
 - 2.1 per almeno 5 anni dall'anno di presentazione della domanda a seguito di diritto personale di godimento sorto in virtù di contratto di comodato o di locazione o di affitto di azienda o di ramo di azienda regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, (fermo restando la durata di 5 anni dall'anno di presentazione della domanda, saranno ritenuti validi i contratti originari contenenti la clausola di rinnovo tacito);
 - **2.2** per almeno 5 anni dall'anno di presentazione della domanda in virtù di provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici rilasciato da una Pubblica Amministrazione.

NB: La disponibilità dell'immobile non è richiesta nelle ipotesi di cui alla precedente lettera g), poiché si tratta di opere facilmente amovibili.

Anche in caso di presenza di un titolo di disponibilità, l'immobile deve mantenere la destinazione assegnata per almeno 5 anni a partire dalla data di completamento del programma di spesa e deve essere utilizzato solo per le finalità del progetto.

Gli altri titoli di disponibilità del bene diversi da quelli sopraelencati, quali ad esempio il leasing nelle sue diverse declinazioni, il gruppo paritetico cooperativo ecc., non costituiscono titolo idoneo ai fini del presente avviso.

Il contratto o provvedimento su cui si fonda la disponibilità dell'immobile, dovrà essere intestato esclusivamente ed **a pena di inammissibilità** della spesa, alla Cooperativa.

In caso di interventi su beni immobili in disponibilità, destinati funzionalmente all'attività dell'impresa il richiedente, dovrà acquisire una dichiarazione del proprietario o ente pubblico, nella quale si attesti che le spese per l'intervento edilizio non sostituiscono né verranno portate a detrazione dall'importo del canone di locazione o canone di concessione, utilizzando l'apposito modulo (allegato 4) che verrà presentato con l'attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione finale (allegato 2).

Tale dichiarazione non va prodotta in caso di costruzione delle strutture temporanee e mobili che non richiedono opere murarie, meglio indicate alla predetta voce A2) lett.g).

B) MACROVOCE BENI MOBILI:

Sono costi ammessi:

- macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa e i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del Programma d'investimento);
- 2. **software di base** (ad. Es. sistema operativo Windows XP o Vista), equiparati ad un'immobilizzazione materiale e perciò capitalizzato insieme all'hardware alla voce "altri beni".

C) MACROVOCE VEICOLI E NATANTI:

Sono costi ammessi:

1. imbarcazione e natanti

Ai fini del presente Avviso si definiscono:

- a) <u>imbarcazione</u>: qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quali si parla invece di nave) e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc...);
- b) <u>natante</u>: le unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10,00 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
- 2. veicoli a motore (per la nozione di veicolo: art. 46 cod. strad.). I veicoli a motore dovranno essere dimensionati alle esigenze produttive, e al fine dell'ammissibilità devono corrispondere alle tipologie: autocarri (secondo la integrale definizione resa dall'art. 35, comma 11, D.L. n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 e il successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006); autobus; veicoli per trasporti specifici e per uso speciale; mezzi d'opera e macchine operatrici.
- 3. **autovetture e motoveicoli.** Per essere ammesse: le <u>autovetture a benzina</u> dovranno avere cilindrata non superiore a 1600 c.c., le <u>autovetture diesel</u> cilindrata non superiore a 1800 c.c.. I suddetti limiti non si applicano per il Minibus ossia autovetture aventi posti compresi tra 6 e 9.
 - Si precisa che <u>non sono ammissibili</u> veicoli oggetto di precedente immatricolazione e dunque, tra gli altri, gli autoveicoli a km 0

N.B.: Tale macrovoce (acquisto di veicoli e natanti) è ammissibile solo nel caso in cui venga dimostrato che, anche ai fini fiscali, si tratta di beni strumentali utilizzati **esclusivamente** nell'esercizio dell'impresa.

Le vetture di rappresentanza sono sempre escluse dal finanziamento.

Non sono ammissibili le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permute con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo), per cui nella fattura di acquisto bisognerà indicare separatamente tali voci.

D) MACROVOCE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE:

Sono costi ammessi:

- **1. software applicativo** che viene iscritto in bilancio alla voce "diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno" (B.I.3) e quindi:
 - a) acquisto della proprietà del software;
 - b) acquisto della licenza d'uso a tempo indeterminato.
- diritti di brevetto: sono diritti che assicurano l'esclusivo sfruttamento di un'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali (B.I.3);
- **3.** Redazione di siti e-commerce, comprensivi o meno dei costi per i cosiddetti "siti vetrina". I costi per la realizzazione di siti internet esclusivamente della tipologia "siti vetrina" sono esclusi.
- **4. certificazioni di qualità:** sono ammessi esclusivamente i costi relativi alle prestazioni rese dall'organismo certificatore e i costi per l'accompagnamento alla certificazione di qualità.

ART. 8 - DISPOSIZIONI COMUNI

I beni rientranti nelle predette macrovoci, devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

- 1. essere mantenuti nel patrimonio della cooperativa e non alienati per la durata di 5 anni dalla data di acquisto;
- 2. essere nuovi di fabbrica, ed identificabili mediante apposito segno distintivo (etichetta, targhetta, ecc).
- 3. non essere stati acquistati prima del 1° gennaio 2015.

ART. 9 - SPESE NON FINANZIABILI

Non saranno considerate finanziabili le seguenti spese:

- 1. beni fatturati e/o pagati prima del 1° gennaio 2015 oppure dopo il 15 settembre 2016. Gli eventuali pagamenti effettuati in data antecedente al 1° gennaio 2015 devono avere la natura di caparra, in quanto, in caso di pagamento in acconto, la spesa verrà considerata inammissibile;
- 2. acquisti e pagamenti in contanti o con altre modalità non tracciabili nonché acquisti o pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario (ad esempio, soci, amministratori e terzi che acquistano in nome proprio il bene che poi verrà utilizzato dalla cooperativa, anche nel caso di intestazione in fattura nei confronti della stessa cooperativa, che comunque costituirebbe violazione dell'art. 21, DPR 26.10.1972, n. 633).
 - N.B.: si precisa che gli acquisti e i pagamenti dovranno essere totalmente tracciabili ma, qualora questi dovessero avvenire anche solo in parte ad opera di soggetti diversi dal beneficiario, verrà riconosciuta solo la frazione di pagamento tracciabile riconducibile direttamente alla cooperativa come chiarito al primo capoverso del presente punto;
- 3. beni usati e beni acquistati con la formula del leasing o beni acquistati attraverso aste giudiziarie;
- 4. beni il cui valore sia inferiore a 20,00 euro per singola unità.
 - Si intende per "unità" il bene oggetto dell'acquisto anche se costituito da più beni perché acquistato unitariamente (per esempio, "servizio di piatti" è una singola unità anche se costituita da più piatti e viene acquistato in modo unitario e non divisibile; invece, più sedie dello stesso tipo, acquistate singolarmente, sono ognuna una singola unità).
- **5.** tende, ad eccezione delle tende da esterno;
- **6.** quadri, complementi di arredo, tappeti e tutti gli articoli con finalità puramente estetiche e decorative;
- 7. vasi per piante, piante, sementi, arbusti, siepi e terra;
- 8. materiali di consumo;
- 9. indumenti da lavoro:
- 10. telefoni cellulari e palmari, I-Pod o similari, I-Pad, tablet o similari, chiavette USB, CD e DVD;
- 11. consulenze, onorari per spese tecniche (inclusi i costi di progettazione), spese notarili;
- **12.** imposte (es. IPT), IVA e tasse. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/72). Inoltre, l'IVA recuperabile non

sarà comunque ammissibile anche nell'ipotesi in cui non sia stata effettivamente recuperata dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario recuperi l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; qualora non la recuperi per le ragioni appena esposte, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA, essendo costo ammissibile a finanziamento. La posizione IVA della Cooperativa verrà dichiarata nell'apposita clausola contenuta nello schema di domanda (Allegato 2, Sezione A, n. 27) ove, nell'ipotesi di IVA non recuperabile, il richiedente dovrà indicare nell'apposito spazio, l'esatta disposizione normativa in base al quale non può recuperare l'IVA (ad es.: cooperative che operano in regime di esenzione di IVA: art. 10 D.P.R. 633/72);

- **13.** le spese di IPT (Imposta provinciale di trascrizione), immatricolazione, permute con altri veicoli (in detrazione totale o parziale del prezzo);
- **14.** libri;
- **15.** interventi di manutenzione su macchinari, impianti, mezzi di trasporto, attrezzature, spese relative a pezzi di ricambio e spese d'esercizio in conto gestione;
- **16.** beni non conformi o non omologati in base alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro (es. materiali non ignifughi quali materassi, guanciali ecc.);
- **17.** spese per l'acquisto di beni immobili che siano già stati oggetto, per la costruzione o in occasione di precedenti passaggi di proprietà, di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
- 18. non sono ammissibili i programmi di investimenti, o parte degli stessi, eseguiti per il tramite di commesse interne o in economia; non possono, altresì, essere agevolati l'acquisto di beni mobili e immobili e l'esecuzione di opere edili e sistemazioni del suolo forniti dai soci del richiedente o loro prossimi congiunti fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente. Il soggetto beneficiario e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- 19. Gli investimenti realizzati mediante la formula contrattuale "chiavi in mano" devono essere motivati dalla necessità di realizzare impianti di particolare complessità. Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare, a pena della loro inammissibilità, i reali costi delle sole immobilizzazioni ammissibili alle agevolazioni, depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Non sono in ogni caso ammissibili le prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti
- 20. In ogni caso, si precisa che non verranno ammessi i beni non interamente pagati o i beni che siano già stati finanziati -anche in parte- con altri contributi pubblici.
- 21. Si precisa che in tutte le ipotesi del presente Avviso in cui vengono finanziate "le vendite e installazioni" di beni, si intende che queste prestazioni debbano essere necessariamente effettuate dallo stesso fornitore, poiché si rientra nella nozione di "cessione e posa in opera" (cfr risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976 del Ministero delle Finanze, secondo la quale in assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un quid novi rispetto all'ordinaria serie produttiva è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi etc., qualora il fornitore sia

lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. In senso conforme, da ultimo; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 6.03.2015).

Pertanto, non è finanziabile la mera installazione o posa in opera effettuata da soggetto diverso rispetto a colui che aliena il bene.

ART. 10 - CONTENUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa "a sportello", suddivisa in quattro fasi:

FASE I: Domanda di partecipazione;

FASE II: Elenco provvisorio;

FASE III: Invio dell'attestazione e della documentazione finale della domanda di partecipazione;

FASE IV: istruttoria della documentazione da parte del Servizio istruttore e sua conclusione.

Art. 10.1. - Modalità e termini di partecipazione

L'istruttoria delle agevolazioni avverrà secondo l'ordine cronologico di spedizione delle domande, calcolato al secondo, come precisate di seguito e per il tramite di posta elettronica certificata (PEC), che ne attesterà la data e l'orario esatto, mediante la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, contenente la precisa indicazione temporale.

Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico e dunque le domande verranno istruite sino al limite dello stanziamento.

In caso di stesso orario di spedizione, calcolato al secondo, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti per coprire integralmente tutte le domande, le stesse risorse verranno attribuite nella identica percentuale.

Analogamente, in caso di successiva liberazione di risorse, se queste non dovessero essere sufficienti per coprire l'intero contributo richiesto dalla cooperativa ammessa in seconda battuta, verrà finanziata solo la frazione di intervento corrispondente alle risorse disponibili.

La procedura di partecipazione si articola nelle seguenti quattro fasi, descritte in forma visuale per una sua migliore comprensione:

Legenda:

Fase I

-	colore azzurro: attività di pertinenza della cooperativa

- colore verde: attività di pertinenza del Servizio istruttore

Fase III

Fase II	F	Fase IV	
---------	---	---------	--

Fase I	Fase II	Fase III	Fase IV
Domanda di $ ightarrow$	Elenco →	Invio dell'attestazione e $ ightarrow$	Istruttoria del Servizio e
partecipazione	provvisorio	della documentazione	sua conclusione
		finale della domanda di	
		partecipazione	
(da inoltrare via PEC dalle ore 10:00 del giorno 15 settembre 2016 alle ore 24 del 21 ottobre 2016)	(pubblicato nel sito e comunicazione individuale ai classificati in posizione utile)	(entro 5 giorni dalla comunicazione via PEC del Servizio istruttore) N.B.: l'attestazione e i documenti a corredo vanno inoltrati esclusivamente per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r oppure a mani e farà fede per il rispetto dei 5 giorni la data di spedizione in caso di invio per posta o il timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione regionale in caso di consegna a mani	Determinazione conclusiva del procedimento e sua pubblicazione per estratto nel sito della Regione
Allegati da utilizzare: All. 1	Approvazione con determinazione	Allegati da utilizzare: All.ti 2, 3, 4 e 5 (con i documenti previsti)	

Art. 10.2. - FASE I

(Presentazione della domanda)

- 1) La domanda di partecipazione, da presentare in marca da bollo (€ 16,00) ad eccezione delle cooperative sociali che ne sono esentate, dovrà essere predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa, utilizzando esclusivamente <u>e a pena di inammissibilità</u>, lo schema in formato .doc di cui all'allegato 1 del presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale della Regione: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/nella sezione Bandi e Gare e nella sezione "procedimenti e modulistica".
- 2) la domanda dovrà essere poi scannerizzata e inviata in allegato via PEC, senza allegare alcun documento di identità del legale rappresentante, indirizzata esclusivamente (a pena di inammissibilità della domanda) al presente indirizzo di posta certificata: lavoro@pec.regione.sardegna.it. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: "nomecooperativa domanda di partecipazione I.r. 5/57 annualità 2016". A scanso di equivoci, si chiarisce che, nomecooperativa deve essere sostituito dal nome effettivo della cooperativa.

Va pure precisato che, allo scopo di rendere più leggera la mail e prevenire il blocco o il malfunzionamento del sistema informatico PEC:

- a) è obbligatorio lasciare il testo della mail in bianco e dunque va inserito solo il file in pdf allegato con la domanda di partecipazione (allegato 1);
- b) non si deve trasmettere alcun altro documento e, in particolare, il documento di identità del legale rappresentante (questo e gli altri documenti verranno richiesti in occasione della successiva fase III).
- **3)** Eventuali domande pervenute in orario precedente alle 10h00'00" del 15 settembre 2016, o in data successiva a quella di scadenza (ore 24h00'00" del 21 ottobre 2016) verranno dichiarate inammissibili.

Qualora la cooperativa inoltri la propria domanda prima dell'orario di apertura (10h00'00" del 15 settembre 2016), la stessa potrà inoltrare di nuovo la domanda. Ovviamente, in questa ipotesi, varrà la data e l'ora del successivo invio.

4) Ulteriori istanze potranno essere istruite in funzione di eventuali risorse liberate in sede di istruttoria sino al termine di chiusura della procedura di invio delle domande per la concessione dei contributi fissata per il 21 ottobre 2016, ore 24h00'00''.

Art. 10.3. FASE II

(predisposizione dell'elenco provvisorio delle domande pervenute in ordine cronologico)

Il Servizio, ricevute le PEC di cui al precedente articolo, approverà con determinazione l'elenco degli ammessi in base all'orario di arrivo, accantonando in via provvisoria le relative risorse, quantificate in misura del 50% dei costi del programma indicati in ciascuna domanda di partecipazione.

Esaurite le risorse disponibili, detta graduatoria verrà pubblicata nel sito della Regione e, contestualmente, verrà data comunicazione individuale a ciascuna cooperativa inclusa nella medesima in posizione utile, a mezzo PEC.

Art. 11. FASE III

(Invio dell'attestazione e della documentazione finale della domanda di partecipazione)

Le cooperative, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, dovranno inoltrare, **entro e non oltre 5 giorni** (a pena di esclusione), l'allegato 2 "attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione" corredato dagli allegati 2, 3, 5 ed eventuale allegato 4 e dalla documentazione ivi indicata, scaricabili in formato .doc dal sito istituzionale della Regione: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro, nella sezione Bandi e Gare e nella sezione "procedimenti e modulistica"). Inoltre dovra' produrre l'allegato 1 in originale gia' trasmesso in copia via PEC in occasione della domanda di partecipazione (FASE I).

L'attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione (allegato 2), dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa, corredata dalla documentazione di cui al precedente comma, esclusivamente tramite raccomandata A/R o consegnata a mano, entro e non oltre 5 giorni, dal ricevimento della PEC di comunicazione di classificazione in posizione utile di cui alla precedente Fase II, al seguente indirizzo: Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Coesione Sociale – Via San Simone n. 60 – 09122 Cagliari.

Ai fini del rispetto del termine, farà fede il timbro apposto dall'Amministrazione al momento dell'arrivo della documentazione nel caso di consegna a mano, ovvero la data di spedizione dall'ufficio postale nell'altra ipotesi.

Qualora il termine di scadenza scadesse di sabato o in giorno festivo, tale scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Art. 11.1 - Contenuto dell'attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione (allegato 2).

L'allegato 2, contiene i dati relativi al rappresentante legale e alla cooperativa richiedente ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- A) Dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e alla rendicontazione (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. N. 445 del 2000);
- B) Assunzioni di impegni in caso di ammissione al contributo;
- C) Programma di investimenti aziendale;
- D) Prospetto di rendicontazione con elenco analitico delle singole voci di spesa;
- E) Documentazione da allegare.

In dettaglio tali sezioni contengono:

SEZIONE A

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa in cui il beneficiario attesta:

- che la cooperativa è iscritta all'Albo nazionale, nella sezione mutualità prevalente, istituito con DM 23.06.2014, in una delle seguenti categorie: produzione lavoro, sociali, di consumo o consorzi cooperativi;
- 2. che la cooperativa ricade nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1407 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e l'ammontare complessivo dell'importo dei contributi pubblici di natura "de minimis" di cui ha beneficiato, nel corso dell'esercizio finanziario corrente e dei due precedenti esercizi finanziari;
- 3. il codice ATECO 2007 dell'attività svolta dalla cooperativa (deve essere specificato il codice dell'attività primaria);
- **4.** il codice ATECO 2007 dell'attività per la quale viene richiesto il finanziamento (se diversa dall'attività primaria).
- 5. Dichiarazioni relative agli adempimenti prescritti dall'Avviso pubblico e ulteriori dichiarazioni:
 - 5.1 data di deposito presso la CCIAA del bilancio dell'esercizio **2015** o, in alternativa, dichiarazione che il primo bilancio non è stato ancora approvato in quanto società di nuova costituzione (cfr definizione all'art. 4.2.1 lett. c) o le ragioni per cui detto bilancio non è stato ancora depositato;
 - 5.2 di essere in regola, con il versamento del contributo dovuto al Fondo mutualistico come previsto dall'art. 8, e dall'art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992 o di avere diritto alla sua esenzione;
 - 5.3 di essere in regola con la normativa in materia di revisione cooperativa;
 - 5.4 che il Programma di investimento proposto è stato approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione/ Assemblea dei soci;
 - 5.5 che la società è in regola con gli adempimenti previdenziali nonché con la restante disciplina in materia di lavoro (sicurezza, applicazione di accordi e contratti collettivi e tutela del diritto al lavoro dei disabili);
 - 5.6 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 4.2.2 del presente Avviso;
 - 5.7 che la cooperativa ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di

- rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);
- 5.8 che la cooperativa ha sede legale e operativa in Sardegna, e nel caso di consorzio, che tutte le società consorziate hanno sede legale e operativa in Sardegna;
- 5.9 che la cooperativa non si trova in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER (Art. 1,paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008) e quindi: non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 5.10 che tutti i documenti prodotti in copia in allegato alla domanda sono conformi all'originale;
- 5.11 che i beni, oggetto di contributo, sono nuovi di fabbrica;
- 5.12 che i beni acquistati non sono di proprietà di soci, o di parenti di soci fino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa richiedente ed analogamente in caso di esecuzione di opere edili e di servizi preliminari;
- 5.13 che il programma di investimenti o parte dello stesso non è eseguito per il tramite di commesse interne o in economia; che le opere edili e/o sistemazione del suolo non sono eseguite dai soci della cooperativa richiedente o loro prossimi congiunti sino al 3° grado, o di società o impresa di cui risulti socio o titolare uno dei soci della cooperativa; che la cooperativa richiedente e i fornitori non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
- 5.15 di attestare che i beni immobili oggetto della domanda di contributo per il loro acquisto non abbiano già fruito di altri finanziamenti pubblici, per la costruzione o acquisto nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, fatta eccezione per quelli di natura fiscale;
- 5.16 di aver effettuato tutte le transazioni finanziarie a nome della cooperativa relative alla realizzazione del Programma di investimento per via bancaria tracciabile, e i beni/servizi sono stati completamente saldati;
- 5.17 la sussistenza del diritto di proprietà o altro diritto reale o personale, come indicati in dettaglio all'art. 7, macrovoce A, in caso di richiesta di contribuzione per l'effettuazione di interventi edilizi:
- 5.18 *(in caso di acquisto di terreni o fabbricati)* che il terreno ha una destinazione urbanistica o il fabbricato ha una destinazione d'uso conforme all'attività che vi deve essere svolta;
- 5.19 (in caso di interventi edilizi destinati funzionalmente all'attività dell'impresa) che gli immobili su cui sono stati effettuati gli interventi hanno una destinazione d'uso conforme all'attività che vi deve essere svolta;
- 5.20 (in caso di interventi edilizi destinati funzionalmente all'attività dell'impresa) di aver acquisito tutta la documentazione idonea ad attestare che gli interventi edilizi sono stati realizzati e/o installati a regola d'arte, in conformità a tutte le prescrizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica e alle norme specifiche di settore;
- 5.21 che la società è in regola con gli adempimenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

- 5.22 *(in caso di acquisto di veicoli e natanti)* che i beni sono strumentali e pertanto utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa
- 5.23 il regime fiscale applicabile all'Iva, precisando la natura detraibile o non detraibile (punto 27 dell'allegato 2).
- 5.24 che le spese indicate nel prospetto di rendiconto (allegato 2, Sezione lett. D), sono al netto dell'IVA.
 - (l'IVA puo' costituire spesa ammissibile, se spesa realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. A tal fine la cooperativa dovra' specificare al punto 27 dell'allegato 2 la motivazione e l'esatta norma di riferimento della non detraibilità dell'IVA)
- 5.25 le spese presentate a rendiconto sono state effettivamente ed integralmente pagate e contabilizzate;
- 5.26 i documenti di spesa presentati in copia non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti, né le spese in questione sono state oggetto di cofinanziamento con altri strumenti pubblici;
- 5.27 la data di inizio e termine dell'investimento (data del primo e dell'ultimo pagamento a saldo).

SEZIONE B

Dichiarazione di assumersi l'impegno, in caso di ammissione al contributo ed a pena di decadenza:

- 1. di apporre agli originali delle fatture o altra equipollente documentazione relativa alla rendicontazione, la dicitura "L.R. 5/57 e successive modificazioni: documento di spesa contabilizzato sul rendiconto relativo all'anno 2015";
- di conservare presso la propria sede legale, per almeno 5 anni dalla conclusione dell'investimento, tutta la documentazione ad esso relativa e, se richiesto dall'Amministrazione, trasmettere copia conforme entro 10 giorni dalla richiesta;
- di mantenere nel patrimonio della cooperativa e non alienare i beni oggetto di contributo per almeno 5 anni dalla data di acquisto (decorrenti dalla data di pagamento della fattura/contratto), salvo espressa autorizzazione preventiva da parte dell'Assessorato del Lavoro, obbligandosi in caso contrario, a restituire all'Amministrazione regionale l'intero contributo percepito più gli interessi calcolati al tasso legale;
- **4.** di comunicare ulteriori contributi pubblici di natura "de minimis" ricevuti dopo la data di presentazione della domanda ed entro la data del provvedimento di ammissione al contributo;;
- **5.** di aver preso visione delle Direttive e dell'Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni

SEZIONE C

Piano di investimento aziendale:

Il piano di investimenti aziendale dovrà riportare, **in modo esaustivo**, la descrizione dettagliata del modo in cui i beni e gli interventi previsti verranno utilizzati per l'attività della cooperativa.

SEZIONE D

Prospetto di rendicontazione con elenco analitico delle singole voci di spesa:

Il prospetto di rendicontazione dovrà riportare:

- l'elenco analitico delle singole voci di spesa effettuate con la specificazione del fornitore, degli estremi del documento di spesa, delle modalità e data di pagamento
- l'elenco riassuntivo delle spese effettuate suddiviso per macrovoci di spesa.

SEZIONE E

Documentazione da allegare

NB.: NON ESSENDO PREVISTE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI, SI INVITANO LE COOPERATIVE A CONTROLLARE ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PREVISTA DALL'AVVISO.

All'allegato 2 del presente avviso, **a pena di esclusione della domanda**, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1. Originale della domanda di partecipazione (vedi allegato 1) in marca da bollo (se dovuta), in precedenza inviata via PEC.
- 2. Copia di attestazione di avvenuta revisione in corso di validità, o del relativo verbale (cfr precisazioni espresse all'art. 4.2.1 lett. f) o, se mancante, nell'ipotesi di cui all'art. 6, D.lvo 220/2002, copia della dichiarazione sostitutiva asseverata ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 220/2002 effettuata entro la data di presentazione della domanda, con relativo avviso di ricevimento:

N.B.: le cooperative di nuova costituzione (ossia quelle la cui iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta a partire dal 01.01.2016), non sono tenute alla presentazione della suddetta documentazione.

- 3. Modello di dichiarazione "de minimis" (allegato 3).
- 4. Copia delle fatture.

Si precisa quanto segue a pena di esclusione del correlato costo:

- a. i beni e i servizi indicati in fattura devono essere identificabili, non potranno essere indicati attraverso sigle o abbreviazioni. Qualora le fatture non riportino la descrizione dei singoli beni con il relativo costo unitario (al fine di verificare l'ammissibilità ai sensi dell'art.
 9 punto 4 dell'avviso pubblico) la cooperativa dovra' allegare una dichiarazione del fornitore con la descrizione e il costo unitario del bene.
- b. Non saranno ammesse fatture relative al solo acquisto di materiale edile se le stesse non siano accompagnate da relazione tecnica dettagliata, dalla quale si evinca che il medesimo materiale è stato utilizzato per la realizzazione dei lavori edili oggetto di contributo, unitamente all'altra documentazione di cui all'art. 7, voce A2).
- 5. Documenti idonei atti a dimostrare che tutti i pagamenti sono stati effettuati a nome e con risorse proprie della Cooperativa per via bancaria tracciabile.

Si tratta di documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento per via bancaria tracciabile come, a titolo esemplificativo:

- bonifico o assegno (accompagnati da un estratto conto bancario/lista movimenti da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul conto corrente della cooperativa);
- altro giustificativo di pagamento comprovante l'inequivocabile avvenuto pagamento.

Tutti i documenti di pagamento devono essere corredati dalla relativa copia dell'estratto conto o della lista movimenti nel quale sia evidenziato l'addebito, e devono essere effettuati a nome della cooperativa.

In caso di eventuali pagamenti residui regolati mediante finanziaria o mutuo bancario, dovrà essere allegata la copia del contratto di finanziamento o di mutuo intestati esclusivamente alla Cooperativa con esclusione di altri soggetti, in particolare i soci o l'amministratore, che agiscano in nome proprio.

Si precisa che:

- a) a pena di esclusione del correlato costo, che i documenti prodotti devono comunque consentire l'esatta individuazione del soggetto pagatore, del destinatario del pagamento, dell'eventuale causale e dell'importo che dovrà coincidere con il documento di spesa corrispondente e, in caso di pagamento frazionato, l'importo totale dei pagamenti effettuati deve essere riconducibile al totale della fattura (es. fattura 10.000 euro e un assegno di 1000, bonifico 5000 e assegno di 4000 = € 10.000).
- b) nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra l'importo della fattura e quello del mezzo di pagamento e/o addebito in estratto conto (ad esempio, nelle ipotesi di: pagamenti di più fatture con un unico bonifico, riba, oppure unico addebito riferito a più disposizioni di pagamento o altro) la cooperativa, a dimostrazione del totale pagamento della fattura, dovrà trasmettere, oltre a tutti i documenti di spesa indicati nell'art. 11 dell'avviso pubblico, eventuale documentazione bancaria suppletiva, unita ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 nella quale il rappresentante legale della cooperativa, indichi gli estremi delle fatture pagate con il documento (n. fattura data –importo e fornitore) al fine di poter verificare il totale pagamento della fattura presentate a rendicontazione.
- **b**) nel caso di eventuali pagamenti residui regolati per il tramite di finanziaria o mutuo bancario, non saranno ammessi contratti di finanziamento o di mutuo intestati a soggetti diversi dal beneficiario compresi i soci o gli amministratori che agiscano in nome proprio.
- c) In nessun caso sono ammessi i pagamenti in contante.
- **6. Modello indicante le coordinate bancarie complete**, ai fini della liquidazione del contributo redatto secondo il fac-simile allegato al presente avviso (allegato 5);
- 7. Copia fronte retro del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale della cooperativa;

Inoltre:

In caso di acquisto di terreno o fabbricato:

8. Copia del contratto definitivo di compravendita, con relativa planimetria, redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata o l'atto di assegnazione da parte dell'Ente pubblico

In caso di interventi edilizi destinati funzionalmente all'attività dell'impresa:

Per tutti gli interventi edilizi:

9. la relazione finale dei lavori effettuati redatta da professionista abilitato o, per gli interventi per i quali non è necessaria una progettazione, dal fornitore e/o dall'installatore abilitato ex DM 37 del 22.01.2008, contenente la data di effettiva conclusione dei lavori, la contabilità finale, la dichiarazione di esecuzione dell'intervento a regola d'arte, in conformità a tutte le prescrizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica e alle norme specifiche di settore.

Per gli interventi edilizi su immobili in disponibilità:

10. copia del contratto di comodato o di locazione o di affitto di azienda o di ramo di azienda,regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate, che dimostri che l'immobile è in disponibilità della cooperativa richiedente, per almeno 5 anni dall'anno di presentazione della domanda ovvero copia del provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici che dimostri che l'immobile è in disponibilità del richiedente, per almeno 5 anni dall'anno di presentazione della domanda.

Tale dichiarazione non è richiesta per la rendicontazione delle spese effettuate per l'acquisto e l'installazione di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie (ad es. gazebo, pergolati, manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.).

- 11. dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile (unita a fotocopia del suo documento d'identità), o autorizzazione da parte dell'Ente pubblico concedente ad effettuare gli interventi, qualora non si evinca dal contratto di locazione o dal provvedimento di concessione stesso.

 Tale documentazione non è richiesta per la rendicontazione delle spese effettuate per l'acquisto e l'installazione di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie (ad es. gazebo, pergolati, manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.;
- 12. dichiarazione del proprietario dell'immobile (solo per gli interventi da effettuare su immobili in disponibilità del richiedente per almeno 5 anni dall'anno di presentazione della domanda in virtù dei titoli indicati al precedente articolo 7 voce A2, punti 1 e 2), redatta su fac-simile (allegato 4) pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it corredata da copia del documento di identità in corso di validità nella quale attesti che le spese per l'intervento edilizio non sostituiscono né verranno portate a detrazione dall'importo del canone di locazione. Tale dichiarazione non è richiesta per la rendicontazione delle spese effettuate per l'acquisto e l'installazione di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie(ad es. gazebo, pergolati, manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.);
- 13. dichiarazione da parte dell'Ente pubblico concedente (solo per gli interventi effettuati su immobili in disponibilità del richiedente per almeno 5 anni dall'anno di presentazione della domanda in virtù di provvedimento di concessione di aree o di beni pubblici) che le spese per l'intervento edilizio non sostituiscono né vengono portate a detrazione dall'importo del canone di concessione.

 Tale dichiarazione non è richiesta per la rendicontazione delle spese effettuate per l'acquisto e l'installazione di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie(ad es. gazebo, pergolati, manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.).

Per gli interventi edilizi su immobili con diritto reale di godimento quali: diritto di superficie, di usufrutto, di uso:

14. copia dell'atto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate o mediante rogito notarile o scrittura privata autenticata, che dimostri la disponibilità dell'immobile per almeno 5 anni decorrenti dall'anno di presentazione della domanda.

Tale atto non è richiesto per la rendicontazione delle spese effettuate per l'acquisto e l'installazione di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie(ad es. gazebo, pergolati,

manufatti temporanei o asportabili, pedane di camminamento, insegne, tende da sole esterne, impianti di calore dotati di unità esterna ecc.).

NB.: Non essendo previste integrazioni documentali, si invitano le cooperative a controllare attentamente la documentazione da allegare prevista dall'avviso.

ART. 12 - FASE IV

(Esame istruttorio della documentazione consegnata)

Il Servizio Coesione sociale svolge tutti gli adempimenti istruttori, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie per l'erogazione dei contributi in questione.

Il Servizio provvederà ad istruire le domande con i documenti così pervenuti.

Non sono ammesse integrazioni documentali ma solo precisazioni in ordine a fatti o documenti già consegnati, in caso di dubbio.

La verifica avrà ad oggetto, nell'ordine:

- a) accertamento della legittimazione della cooperativa alla partecipazione;
- accertamento delle condizioni di ammissibilità delle stesse spese (ad esempio, coerenza delle spese rispetto al programma indicato, rispetto dell'arco temporale, loro riconducibilità nelle macrovoci, etc.);
- c) accertamento della regolarità dei giustificativi di spesa;
- d) accertamento del rispetto degli ulteriori adempimenti.

Il Servizio potrà richiedere, ai fini dell'approvazione della domanda di finanziamento, qualunque documento ritenuto necessario per completare l'istruttoria della pratica e comprovare la spesa e l'avvenuta consegna dei beni acquistati.

Il Servizio competente, inoltre, provvederà all'esame della relativa documentazione e in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nelle forme e modi previsti dalla legge, provvederà ad accertare il possesso e la regolarità della documentazione e dei fatti dichiarati nel rendiconto e nell'allegata relazione finale.

A seguito dell'esame della predetta documentazione trasmessa dal beneficiario, il Servizio provvederà a:

- **A. Approvare la domanda di finanziamento** con determinazione del direttore del Servizio che costituirà anche impegno di spesa ed a cui seguirà il provvedimento di liquidazione e pagamento.
 - Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovesse risultare inferiore alla spesa ammessa a contributo, come previsto dall'art. 11, il Servizio provvederà alla rimodulazione dell'ammontare del contributo da liquidare, nel rispetto del 50% della percentuale fissata nel provvedimento di concessione;
- B. Disporre la decadenza dal contributo concesso in via provvisoria (cfr art. 10) con determinazione del direttore del Servizio.

Il Servizio provvederà a pubblicare nel sito internet della Regione Sardegna, periodicamente ed in modo cumulativo, gli estremi delle determinazioni finali di approvazione o di revoca e correlate motivazioni.

ART. 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle direttive determina la revoca del contributo da parte dell'Amministrazione Regionale.

Le agevolazioni vengono revocate per i seguenti motivi:

- a) in tutti i casi previsti a pena di revoca o di decadenza dal presente avviso;
- b) qualora la cooperativa abbia perso i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 4.2 del presente Avviso:
- c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- d) mancata osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti per garantire la fattibilità e la regolarità amministrativa, tecnica, edilizia, urbanistica ed ambientale dell'intervento stesso;
- e) altri casi espressamente previsti nel presente Avviso anche se non richiamati in questo articolo.

ART. 14 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Oltre ai casi di esclusione già menzionati nel presente Avviso, le domande di contributo, saranno comunque escluse per i seguenti motivi:

- a) domanda e attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione non inviate nei termini e secondo le modalità previste dagli artt. 10 e 11 del presente Avviso oppure non sottoscritte dal rappresentante legale;
- b) mancanza di uno o più requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 4.2 del presente Avviso;
- c) importo del piano di investimenti ammissibile inferiore al minimo previsto di € 10.000,00;
- d) mancata presentazione nei termini e con le formalità previste dal presente Avviso, dei chiarimenti richiesti dal Servizio sulla documentazione pervenuta, fermo restando l'impossibilità di sanare eventuali decadenze e/o inammissibilità maturate.
- e) accertata falsità o irregolarità di anche una o più delle dichiarazioni rese.

La mancata produzione dei chiarimenti richiesti, nei termini previsti, relativi a una parte del piano di investimenti, comporterà la non ammissibilità della sola spesa non dimostrata, purché venga comunque raggiunto l'ammontare minimo previsto di € 10.000,00.

ART.15 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

La liquidazione delle somme avverrà a seguito della presentazione e approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute (cfr fase III) che avverrà con apposita determinazione, da assumersi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione presentata, salvo richieste istruttorie che comporteranno l'interruzione del predetto termine e il suo nuovo decorso.

ART. 16 - VALIDITÀ DEI RECAPITI

Le società cooperative e i consorzi di cooperative, dovranno disporre di una casella di posta elettronica (PEC) a loro intestata da indicare all'atto di inoltro della domanda.

Le eventuali comunicazioni individuali verranno inviate dall'Amministrazione mediante PEC.

L'elezione di domicilio, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo di posta elettronica certificata riportati dal richiedente nel modulo di domanda saranno validi ai fini di tutte le comunicazioni inerenti la procedura.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati della Cooperativa forniti all'amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al seguente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Sardegna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

I soggetti che presentano domanda di contributo ai sensi del presente bando, acconsentono per il solo fatto di presentare domanda, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, degli elenchi dei beneficiari, degli esclusi, e di coloro che saranno chiamati a regolarizzare la documentazione, tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

ART. 16 - MONITORAGGIO E CONTROLLI

Al fine di garantire un efficace e costante controllo sulle risorse impegnate, la Regione Autonoma della Sardegna eserciterà il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle iniziative indicate nel Piano d'Investimenti aziendale approvato verificando, anche attraverso controlli di tipo ispettivo, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive, dagli obblighi derivanti dall'accesso al contributo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

ART. 17 - DURATA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Ivo 14.03.2013, n. 33, si informa che la durata complessiva del procedimento in esame è stimata in 133 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

La responsabile del presente procedimento è Antonia Cuccu, Dirigente del Servizio coesione sociale.

Il Direttore del Servizio f.to Antonia Cuccu

Allegati all'Avviso:

Allegato 1. domanda di partecipazione;

Allegato 2. Attestazione e documentazione finale della domanda di partecipazione;

Allegato 3. dichiarazione "de minimis"

Allegato 4. dichiarazione del proprietario dell'immobile in locazione

Allegato 5. comunicazione del codice Iban